



---

## RAVVEDIMENTO OPEROSO:

## RAVVEDERSI CONVIENE

### Che cos'è

Il "ravvedimento" rappresenta la possibilità concessa al contribuente di rimediare spontaneamente alle omissioni e alle irregolarità commesse, così beneficiando di una riduzione della sanzione, la cui entità è modulata in ragione del tempo trascorso dalla commissione della violazione fino al momento del ravvedimento. Tale facoltà è prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 recante "*Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662* "

Con l'introduzione della lettera a)-bis all'art. 13, prevista dalla legge di Stabilità 2015 (articolo 1, comma 637, lett. b), n. 1.1), della legge 23 dicembre 2014, n. 190) è stata notevolmente ampliata la portata dell'istituto con l'eliminazione di un limite temporale massimo per il ravvedimento.

I cittadini che non hanno pagato entro i termini di scadenza i tributi comunali possono regolarizzare la propria posizione tributaria beneficiando di sanzioni ridotte, eseguendo il pagamento spontaneo:

- a) del tributo dovuto;
- b) degli interessi calcolati al tasso legale annuo del giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene eseguito;
- c) della sanzione in misura ridotta graduata in proporzione alla tempestività della autocorrezione.

il ravvedimento operoso rappresenta sempre una buona opportunità, consentendo al contribuente di ridurre le sanzioni.

## Normativa

Per i versamenti dei tributi comunali (IMU, TASI, TARI, Imposta sulla pubblicità, TOSAP) non effettuati entro i termini ed in assenza di **atto di accertamento d'Ufficio** sarà possibile avvalersi del Ravvedimento Operoso (art. 13 D.lgs 472/97 e artt. 10 e 11 Regolamento Comunale Entrate Tributarie). Ne deriva che il termine massimo per il ravvedimento è di fatto il termine di 5 anni per la notifica degli atti di accertamento.

Pertanto, attualmente, **preclude** il ravvedimento solo la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento.

In questo caso il contribuente dovrà versare contestualmente: l'imposta dovuta + la sanzione + gli interessi.

Coloro che provvederanno al pagamento tardivo, avvalendosi del ravvedimento operoso, dovranno presentare comunicazione all'Ufficio Tributi utilizzando l'apposito modulo.

## Sanzioni

---

L'istituto del ravvedimento operoso è applicabile per le seguenti violazioni:

***a. violazioni derivanti da omessi o insufficienti versamenti;***

- 0,10 % giornaliero per imposta versata entro 14 giorni dalla scadenza
- 1,50 % per imposta versata entro 30 giorni dalla scadenza
- 1,67 % per imposta versata entro 90 giorni dalla scadenza
- 3,75% per imposta versata entro 1 anno dalla scadenza
- 5% per imposta versata oltre i termini precedenti (ed in assenza di accertamento)

***b. violazioni per omessa presentazione della dichiarazione:***

- se presentata entro 90 giorni dal relativo termine sanzione del 10%;
- se presentata entro un anno dalla data prevista per la dichiarazione sanzione del 12,50%;
- se presentata oltre un anno dalla data prevista per la dichiarazione sanzione del 16,65%

(ed entro i termini per l'attività di accertamento da parte del Comune);

***c. violazioni per infedele presentazione della dichiarazione:***

- se presentata entro 90 giorni dal relativo termine sanzione del 5%;
- se presentata entro un anno dalla data prevista per la dichiarazione sanzione del 6,25%;
- se presentata oltre un anno dalla data prevista per la dichiarazione sanzione del 8,33%

(ed entro i termini per l'attività di accertamento da parte del Comune);

Al fine di superare eventuali difficoltà potranno essere presi opportuni contatti con il Settore Tributi sito in Via C. Battisti n. 5, nei giorni di ricevimento.